

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n.1115

Tariffe dispositivi medici da erogare agli invalidi civili ai sensi del D.M.S. 27 agosto 1998, n. 332 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN: modalita' di erogazione e tariffe". (BU n. 17 del 20-6-2000)

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle politiche per la qualita' della vita di concerto con l'Assessore alla salvaguardia e cura della salute;

Visto il D.M.S. 27 agosto 1999, n. 332, "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.: modalita' di erogazione e tariffe", ed in particolare l'art. 8, comma 1, del suddetto regolamento;

Considerato quanto stabilito nella precedente deliberazione della Giunta regionale n. 5332 del 2 novembre 1999, avente per oggetto: "Tariffe dispositivi medici da erogare agli invalidi civili ai sensi del D.M.S. 27 agosto 1999, n. 332, regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.: modalita' di erogazione e tariffe";

Considerato opportuno adottare modalita' e condizioni di fornitura aggiuntive come concordato in sede interregionale;

Visto l'accordo proposto tra coordinamento delle regioni a livello nazionali e le associazioni dei fornitori (soggetti erogatori) firmato in data 23 novembre 1999;

Visto lo schema di accordo del coordinamento tra la regione Lazio e le associazioni dei fornitori (soggetti erogatori) dei dispositivi di cui all'allegato 1 del D.M.S. 27 agosto 1999, n. 332, siglato in data 27 marzo 2000 che fa parte integrante della presente deliberazione (allegato A1);

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Delibera:

1) di fissare come corresponsione da parte della A.U.S.L. ai soggetti erogatori che aderiranno all'accordo allegato il massimo delle tariffe (100%) come previsto nell'allegato 1, dell'elenco 1 del nomenclatore tariffario D.M.S. 27 agosto 1999, n. 332, regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.: modalita' di erogazione e tariffe";

2) di fissare come corresponsione da parte delle A.U.S.L. ai soggetti erogatori che non aderiranno all'accordo allegato l'80% delle tariffe previste nell'allegato 1 dell'elenco 1 del nomenclatore tariffario D.M.S. 27 agosto 1999, n. 332 "regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.: modalita' di erogazione e tariffe",

3) di stabilire come decorrenza di quanto stabilito nei punti 1 e 2 della presente deliberazione, il 30o giorno dalla data di pubblicazione nel BUR della deliberazione stessa;

4) di stabilire che le comunicazioni di accettazione dell'accordo, che restera' valido fino all'emanazione del nuovo nomenclatore, dovranno essere compilate secondo la modulistica allegata alla presente deliberazione, che fa parte integrante della stessa, e che puo' essere reperita nel sito Internet della Regione Lazio (<http://www.regione.lazio.it>), (allegato A2);

5) di stabilire che tali comunicazioni di accettazione in sede di prima applicazione dovranno essere presentate al dipartimento interventi socio sanitari ed educativi per la qualita' della vita entro i 30 giorni successivi dalla data di pubblicazione nel BUR della deliberazione stessa;

6) di stabilire che tali comunicazioni di accettazione verranno

raccolte ed inviate alle A.U.S.L. dal Dipartimento interventi socio sanitari ed educativi;

7) il Dipartimento interventi socio sanitari ed educativi per la qualita' della vita successivamente alla fase di prima applicazione raccoglierà ogni tre mesi (fa fede la data di ricezione della domanda) le comunicazioni di accettazione dell'accordo pervenute e le invierà alle A.U.S.L. nei 15 giorni successivi a tale scadenza trimestrale.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge n. 127, del 1997.

Dipartimento interventi socio-sanitari educativi
per la qualita' della vita
PROPOSTE DELLA SEZIONE LAZIO
DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO
DEL COORDINAMENTO
tra
LA REGIONE LAZIO

e
LE ASSOCIAZIONI DEI FORNITORI (SOGETTI EROGATORI) DEI DISPOSITIVI
DI CUI ALL'ELENCO 1 DEL D.M. 332/99 ANPO - FIO-Confesercenti - ANA -
AISO - AIO - FIOTO - ARHEA - RIZZOLI - INALIL - ANAP - FNAI -
FEDERSAN - FEDERLAZIO

Si conviene di adottare le seguenti modalita' e condizioni di
fornitura aggiuntive rispetto a quelle base previste in sede
nazionale.

Modalita' e condizioni di fornitura aggiuntive contratte tra la
Regione Lazio e le Associazioni dei fornitori dei dispositivi
contenuti nell'elenco n. 1 del D.M. 332/1999, ai sensi dell'art. 9,
comma 1, dello stesso decreto, valido fino all'emanazione del nuovo
nomenclatore.

L'accettazione da parte del singolo soggetto erogatore delle
suddette modalita' e condizioni di forniture aggiuntive comportera'
la corresponsione di importi tariffari sul territorio regionale pari
al 100% delle tariffe indicate nell'elenco 1 allegato al D.M.
332/1999.

1. Consegna della scheda-progetto, che contiene o accompagna il
preventivo, indicante elementi identificativi:

- dell'azienda fornitrice;
- dell'ente erogante;
- della prescrizione;
- lo sviluppo a codice del nomenclatore e i relativi importi;
- la descrizione del dispositivo tecnico;
- le eventuali osservazioni del tecnico competente.

Nel caso di forniture per le quali si ricorra alla procedura della
"riconducibilita'" la scheda-progetto indichera' altresì la quota
di maggior costo rispetto alla tariffa posta a carico del paziente.
Relativamente alla fornitura delle protesi acustiche, la scheda
progetto e' costituita dalla scheda "fornitura-consegna", che, nel
caso di forniture per la quali si ricorra alla procedura della
"riconducibilita'" indichera' parimenti la quota di maggior costo
rispetto alla tariffa posta a carico del paziente.

2. Scelta di componenti con marcatura CE per la realizzazione del
dispositivo o scelta di materiali con caratteristiche e prestazioni
conformi alle norme armonizzate applicabili.

3. Adozione di un sistema organizzativo e produttivo codificato
attraverso procedure operative standardizzate a garanzia
dell'affidabilita' e qualita' dei processi aziendali.

4. Redazione di un registro delle eventuali anomalie verificatesi
su parti, componenti o materiali nel periodo di vigenza della
garanzia del dispositivo.

5. Contenimento dei tempi di riparazione, per i dispositivi per
quali e' prevista dal regolamento, da parte del fornitore che li ha
realizzati e forniti, entro un tempo, a far data dal ricevimento
della autorizzazione, corrispondente al 40% dei tempi massimi,
indicati per le rispettive forniture.

6. Disponibilita' ad adeguare gli ambienti e servizi per il
ricevimento dei pazienti con conseguente eliminazione delle barriere
che impediscono o limitano la mobilita' dei pazienti medesimi, nei
locali ad essi destinati.

7. Disponibilita' a collaborare con l'Amministrazione regionale e
con le Aziende U.S.L., mettendo a disposizione la specifica
competenza tecnica alla gestione e al monitoraggio in merito al

rispetto dei termini del presente accordo, tramite la costituzione di apposita Commissione a livello regionale di cui faranno parte anche i rappresentanti delle associazioni che hanno sottoscritto il presente accordo. Detta Commissione dovrà inoltre affrontare nell'immediato le seguenti problematiche:

a) verifica della compatibilità di ambienti e servizi rispetto ai bisogni dell'utenza;

b) verifica della presenza all'interno della struttura erogatrice dei dispositivi di cui all'elenco 1 del D.M. 332/99 del personale tecnico abilitato.

8. Preventiva comunicazione del quadro delle presenze del tecnico abilitato e la relativa documentazione a mezzo registro.

9. Disponibilità a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti tempi di consegna ridotti.

10. Disponibilità a stabilire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, la fornitura temporanea di un presidio sostitutivo di quello eventualmente in riparazione.

11. Disponibilità a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, la previsione della redazione della scheda progetto a domicilio.

12. Disponibilità a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti la previsione di interventi di addestramento domiciliare.

13. Disponibilità a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, tempi determinati di controllo e revisione del presidio fornito.

14. Disponibilità a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, più lunghe durate dei tempi di garanzia.

15. Disponibilità a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, forme di informatizzazione di trasmissione della documentazione anagrafico contabile.

16. Modalità di fatturazione e pagamento, le aziende fornitrici presenteranno all'Azienda U.S.L. che ha rilasciato l'autorizzazione, una fattura unica mensile, con allegati i seguenti documenti giustificativi:

a) autorizzazione;

b) dichiarazione di ricevuta dell'assistito o di chi ne esercita la tutela.

Ove si tratti di fornitura di dispositivi riconducibili, di cui all'art. 1, comma 5, del D.M. 332/99, l'azienda fornitrice tenuta a distinguere la quota di spesa fatturata a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come risulta dall'autorizzazione, della quota già saldata dall'assistito.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'invalido sia impossibilitato a ritirare un dispositivo la cui fornitura sia stata regolarmente autorizzata dall'Azienda U.S.L. di competenza procederà alla fatturazione l'azienda fornitrice anche senza la dichiarazione di ricevuta dell'invalido, nei seguenti termini:

50% (cinquanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i dispositivi pronti per la prova;

80% (ottanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i dispositivi pronti per la prova per i quali si è reso necessario il modello di gesso o materiale sintetico;

100% (cento per cento) dell'importo totale della fornitura per i dispositivi pronti per la consegna.

Prima di procedere alla fatturazione il fornitore darà comunicazione all'Azienda U.S.L. dell'impossibilità della prova o della consegna del dispositivo. L'Azienda U.S.L. di competenza provvederà entro i venti giorni alla verifica del dispositivo. Trascorso tale termine, anche senza che la verifica sia stata effettuata, l'azienda fornitrice procederà alla fatturazione nei termini sopra indicati e per i dispositivi pronti per la consegna,

provvedera' all'invio degli stessi all'Azienda U.S.L. di competenza.

L'Azienda U.S.L. provvedera' al pagamento delle fatture entro novanta giorni dal loro ricevimento, purché complete della prevista documentazione ed i collaudi, ove prescritto, siano stati effettuati o siano trascorsi almeno venti giorni dalla data di comunicazione di consegna del dispositivo.

ANPO: (firma illeggibile)

FIO-Confesercenti: (firma illeggibile)

ANA: (firma illeggibile)

AISO: (firma illeggibile)

AIO: (firma illeggibile)

FIOTO: (firma illeggibile)

ARHEA: (firma illeggibile)

RIZZOLI: (firma illeggibile)

INALIL: (firma illeggibile)

ANAP: (firma illeggibile)

FNAI: (firma illeggibile)

FEDERSAN: (firma illeggibile)

FEDERLAZIO: (firma illeggibile)

COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE ACCORDO REGIONALE
DEGLI EROGATORI DEI DISPOSITIVI PROTESICI
DI CUI ALL'ELENCO 1 - D.M.S. n. 332/1999

e

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla legge 16 maggio 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente a C.A.P.
via/piazza

Legale rappresentante di:

Denominazione azienda/ditta

Codice fiscale Partita I.V.A.

Sede legale:

Via/piazza, n.

C.A.P. Citta' Provincia

tel. fax

Sede operativa principale:

Via/piazza, n.

C.A.P. Citta' Provincia

tel. fax

Vista la D.G.R. n. del

consapevole:

della responsabilita' penale in cui puo' incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e che decadra' dai benefici emanati in conseguenza di una dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;

che le informazioni rese dal sottoscritto/a, relative a stati, fatti e qualita' personali, saranno utilizzate per quanto strettamente necessario per il procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione (ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali").

Dichiara:

Di accettare le condizioni e modalita' di cui all'allegato A2 della D.G.R. n. del, e conseguentemente garantire, oltre i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, anche quelli ulteriori connessi a dette condizioni e modalita', e conseguentemente di accettare il connesso livello tariffario pari al 100% delle tariffe di cui al D.M.S. 332/1999.

inoltre dichiara:

Di essere in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita, ai sensi della normativa vigente, dei restanti dispositivi inclusi nell'elenco 1 del D.M. 332/1999;

Di essere iscritto presso il Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 3, comma 1, per l'erogazione dei dispositivi definiti "su misura" ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d) del D.Leg.vo 24 febbraio 1997, n. 46, inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del D.M.S. 332/1999;

Di essere operante nella Regione Lazio.

Il sottoscritto si impegna inoltre a segnalare le eventuali variazioni della situazione dichiarata entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Data

Il/la dichiarante

Ai sensi della normativa succitata, l'autentica della firma puo' essere omessa se il dichiarante allega alla presente la fotocopia di un documento di identita' valido e di seguito indicata:

tipo
numero
data del rilascio
autorita'

Esente dall'imposta di bollo.

Si possono dichiarare:

stati fatti e qualita' personali, altri fatti giuridicamente
rilevanti, che il dichiarante rende nel proprio interesse e che sono
a diretta conoscenza della stesso, anche se riguardano altri
soggetti;

la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione e'
conforme all'originale.

N.B.: La dichiarazione deve essere contestualmente all'istanza, in
essa richiamata, o ad essa collegata funzionalmente.